

A1

Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO

(Legge 353/2000 - L.R. n. 58/89 modificata dalla L.R. n. 27 del 23 agosto 2016)

AVVISO PUBBLICO DEL 13.02.2023

Rep. n°: /2024

Schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte nell'Elenco territoriale per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO ai sensi della Legge 353/2000

(art.3 della L.R. n. 58/89, modificata dalla L.R. n. 27 del 23 agosto 2016)

PREMESSO che:

- ✓ Il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “*Codice della Protezione Civile*” favorisce l'impiego del Volontariato nelle attività di Protezione Civile
- ✓ il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- ✓ Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che all'art. 1 definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come di seguito: “Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”;
- ✓ L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- ✓ L'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- ✓ Il comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- ✓ Con avviso del 13.02.2023 pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- ✓ Con atto del responsabile del Servizio n. 138/APC002 del 30/04/2024 e ss.mm.ii. è stata selezionata l'Associazione non lucrativa, denominata, iscritta al N..... dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile;
- ✓ la L.R. 20 luglio 1989, n. 58 “*Volontariato, associazionismo e Albo regionale per la Protezione Civile*” disciplina il volontariato di protezione civile regionale, così come modificata dalla L.R. 23 agosto 2016, n. 27 recante “*Disposizioni in materia di Protezione Civileomissis.....*” che all'art. 3 prevede che al fine di valorizzare le **specifiche** competenze e capacità possedute nei settori di interesse per la Protezione Civile dalle Organizzazioni di volontariato, la Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni;
- ✓ Con Legge Regionale n.27 del 23 agosto 2016 la Regione Abruzzo ha parzialmente modificato la L.R.58/89;
- ✓ La L.R. 20 dicembre 2019, n. 46 “*Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di Protezione Civile*” che istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, di seguito APC e demanda alla stessa tutti i rapporti ed attività connesse all'organizzazione, alla valorizzazione, all'impiego alla formazione e all'addestramento del volontariato di Protezione Civile;
- ✓ il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- ✓ l'art. 5, comma 1 lett. y) , del D.Lgs 117/2018 colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore (Organizzazioni di Volontariato) quelle relative “alla Protezione Civile ai sensi della L.225/1992 e ss.mm.ii.;
- ✓ i requisiti richiesti dalla legge, affinché le organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (Elenco Territoriale Organizzazioni

- Volontariato di Protezione Civile);
- b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
- c. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

PREMESSO altresì che,

- ✓ Vi è la necessità di ottimizzare le capacità operative delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile;
- ✓ Vi è la necessità, conformemente alle previsioni del D.Lgs n.1/2018, di massimizzare la professionalizzazione del volontariato di Protezione Civile andando, ove necessario, a distinguere il volontariato ordinario da quello professionalizzante (specifico);

VISTO

- ✓ Il D.Lgs n.1 /2018;
- ✓ Il D.Lgs n.117/2017;
- ✓ Il D.Lgs n. 112/1998;
- ✓ La L.R. n.27/2016;
- ✓ La L.R. n.58/1989;
- ✓ La L.R. n.46/2019;
- ✓ Il D.Lgs 81/2008;
- ✓ La L. 353/2000;
- ✓ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012 recante “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato all'attività di protezione civile”;

Preso atto dei risultati dell'AVVISO PUBBLICO per la manifestazione d'interesse per la stipula di una convenzione tra Regione Abruzzo e le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale ai fini di una collaborazione delle attività di Protezione Civile, così come riportati nel verbale n.2 del 10.05.2023 e ss.mm.ii,

L'anno: 2024 il giorno tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo, C.F. 93112080663 nella persona del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Dott. Mauro Casinghini nato a Roma il 12/06/1972, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 7 del 27.01.2023,

e

l'Organizzazione denominata:
codice fiscale n°:
con sede a:
in Via\Piazza:
iscritta nell'Elenco Territoriale al numero progressivo..... con determina dirigenziale n°:
..... del: rappresentata dal Sig..... in
qualità di..... nato a il domiciliato presso la
sede dell'Organizzazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Oggetto della Convenzione)

Il presente atto disciplina i rapporti fra l'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE della Regione Abruzzo, di seguito APC e l'Organizzazione di Protezione Civile denominata
(di seguito indicata come Organizzazione),

L'APC promuove e tutela l'autonomia dell'Organizzazione al fine di favorirne lo svolgimento delle funzioni di Protezione Civile che ad essa competono.

In particolare, l'APC assicura alla Organizzazione:

- ✓ Il supporto di Sala Operativa Unificata Permanente (raccordo funzionale ed operativo le attività delle componenti istituzionali in materia AIB);
- ✓ Il supporto di Sala Operativa, (raccordo funzionale ed operativo le attività delle componenti istituzionali di protezione civile, l'acquisizione e diffusione tempestiva di notizie e dati circa le situazioni di allarme e di emergenza);
- ✓ Il sostegno sia a titolo di rimborsi che a titolo di contributi per la formazione, le visite mediche, le attrezzature, i mezzi, una pec e una firma digitale

L' Organizzazione, tramite il legale rappresentante, garantisce all'APC:

- ✓ L'attuazione delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza dei propri volontari AIB;
- ✓ La capacità di intervento operativo e la partecipazione alle attività sottoscritte nella presente convenzione,
- ✓ L'osservanza delle norme di settore, a carico del legale rappresentante dell'Organizzazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei propri volontari AIB, alla formazione specifica, alle forme assicurative, nonché l'autonomia organizzativa, gestionale e responsabilità dell'Organizzazione;

L'attività dell'Organizzazione non deve configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'APC, né sarà stabilito alcun rapporto di dipendenza con i volontari.

L'attività di volontariato deve intendersi prestata da ciascun volontario in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici per l'Organizzazione alla quale è iscritto.

Art.2

(Obblighi dell'Organizzazione)

L'Organizzazione assicura:

- ✓ La messa a disposizione della Regione Abruzzo dei volontari AIB e delle attrezzature AIB necessarie per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, secondo le proprie disponibilità e capacità operative dichiarate;
- ✓ Il possesso dei requisiti essenziali di Iscrizione all'Elenco Territoriale Regionale ai sensi della LR 58/89 e s.m.i. e la D.G.R. 392/2014 verificati in sede di sottoscrizione della presente convenzione; in caso di coordinamenti e/o gruppi intercomunale il possesso dei requisiti vale per ogni singola organizzazione appartenente alla forma associativa prescelta (Coordinamento, Intercomunale, Convenzionamento);
- ✓ Di aver assicurato i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- ✓ Che almeno 10 dei suoi associati siano soci attivi/operativi (dimostrabili attraverso i report servizio delle due annualità precedenti ove disponibili in alternativa mediante autodichiarazione del Presidente/rappresentante dell'organizzazione); In caso di nuova Organizzazione che abbia almeno 20 Associati attivi/operativi;
- ✓ Che almeno 8 dei suoi associati siano soci attivi con qualifica di Operatore AIB abilitati allo spegnimento ed iscritti in modalità ATTIVA nell'Albo Regionale degli Operatori AIB;
- ✓ Che tutti gli associati abbiano partecipato ad un corso base di protezione civile;
- ✓ Che in caso di partecipazione ad interventi emergenziali al di fuori del territorio regionale, a seguito attivazione da parte di enti o delegazioni nazionali diversi dall'APC, comunque la propria partecipazione al sistema regionale di protezione civile.
- ✓ Di tenere aggiornata la banca dati anagrafica dei volontari partecipanti alle attività di Protezione Civile regionale, tramite apposito elenco contenente dati sui volontari aderenti come riportato nel sistema digitale MGO, portale informatico di gestione delle organizzazioni di volontariato che l'Organizzazione si impegna a tenere aggiornato puntualmente con l'inserimento di tutti i dati richiesti dallo stesso;
- ✓ La disponibilità di una sede (con telefono fisso/mobile, internet, personal computer e stampante) dedicata all'Organizzazione all'interno del territorio Abruzzese. In tal caso sono ammesse a rendicontazione le spese relative alla cancelleria, agli apparati informatici/multimediali, ai servizi a rete

(acqua, gas, energia elettrica), alle spese direttamente riconducibili alla sede;

Inoltre, al fine di assicurare il flusso di informazioni e comunicazioni costante e funzionale l'Organizzazione garantisce:

- ✓ Un numero telefonico di reperibilità h 24; n°.....;
- ✓ Due caselle di posta elettronica (1 e-mail e 1 pec) per l'inoltro ed il ricevimento di informazioni e documenti informatici.

Mail:; PEC:

- ✓ Una firma digitale del Legale Rappresentante;
- ✓ Di mantenere per l'intera durata della convenzione i requisiti previsti nell'art. 2 dell'avviso pubblico pubblicato in data 13.02.2023 ed in particolare:
 - ☐ iscrizione nell'Elenco Territoriale delle OO.d.V. di Protezione Civile della Regione Abruzzo da almeno 6 mesi,
 - ☐ per le Organizzazioni iscritte nell'Elenco centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione civile sede operativa in uno dei Comuni della regione Abruzzo alla data di presentazione della domanda,
 - ☐ per le Organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale sede legale e sede operativa sul territorio della regione Abruzzo,
 - ☐ un numero di volontari attivi non inferiore a n°10 unità alla data del presente bando di età compresa tra i 18 e i 67 anni,
 - ☐ un numero di volontari attivi con specializzazione AIB (abilitati alle operazioni di spegnimento) non inferiore a n°8 unità alla data del presente bando di età compresa tra i 18 e i 67 anni, iscritti ed attivi nell'Albo Operatori AIB della Regione Abruzzo;
 - ☐ l'assicurazione per i volontari attivi,
 - ☐ il possesso della certificazione medica prevista dalla L. 353/2000;
 - ☐ essere in regola sotto l'aspetto contributivo (DURC) ove soggetti.

Art.3 (Attività)

Le attività previste e gli impegni che scaturiscono dalla presente Convenzione dovranno essere svolte nell'osservanza della vigente normativa e nel rispetto della disponibilità dichiarata dall'Organizzazione che dovrà attenersi, per lo svolgimento delle attività di protezione civile, esclusivamente al coordinamento dell'APC.

L'Organizzazione di Volontariato, come sopra costituita e rappresentata, si impegna a partecipare attraverso il diretto impiego dei propri associati/rappresentati, nelle attività di cui alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico del 13.02.2023 ed in particolare:

A) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi

- **1** Prevenzione: l'attività consiste nell' avvistamento/presidio di specifiche aree boscate o di rilevante valenza ambientale della Regione Abruzzo con l'obiettivo di accertare in tempo reale le fasi di inizio di incendio segnalandolo immediatamente alla S.O.U.P. ed alle competenti strutture dei VVF con tutte le informazioni utili per definire l'esatta ubicazione del focolaio al fine di facilitare il pronto intervento delle squadre antincendio.
- **2** Interventi diretti sul fuoco: l'Organizzazione su attivazione della Sala Operativa supporta le operazioni di spegnimento nei territori della Regione Abruzzo, secondo le direttive della SOUP e il coordinamento dell'APC, DOS, COS, VVF o diversa figura appositamente individuata dalla Regione Abruzzo, mediante la disponibilità di una o più squadre di pronto intervento.
- **3** Interventi diretti sul fuoco: l'Organizzazione su attivazione della Sala Operativa supporta le operazioni di bonifica semplice nei territori della Regione Abruzzo, secondo le direttive della SOUP e il coordinamento dell'APC, DOS, COS, VVF o diversa figura appositamente individuata dalla Regione Abruzzo, mediante la disponibilità di una o più squadre di pronto intervento.
- **4** Interventi di Unità Speciali: componenti dell'organizzazione, appositamente formati per attività

specifiche e complesse di Bonifica e/o linee forestali, potranno essere attivati, anche singolarmente, su richiesta della SOUP regionale. Le specifiche sono contenute nell'Allegato A.

Per esigenze operative, le Organizzazioni che sottoscrivono tale punto possono essere chiamate dalla SOUP o SOR ad intervenire sull'intero territorio regionale, senza che l'intervento comporti aumenti di eventuali contributi o rimborsi contemplati dalla presente convenzione o assegnazioni particolari.

L'Organizzazione delle attività è definita nell'ALLEGATO A della presente convenzione.

L'organizzazione, come previsto nell'avviso pubblico del 13.02.2023, conferma che rispetto alle attività di cui sopra rispetta i seguenti requisiti minimi:

Requisiti specifici per le attività di cui all'art.3 lettera A) - Attività di lotta attiva agli incendi boschivi è necessario che l'Organizzazione si doti di :

Requisiti specifici minimi per le attività incendi boschivi:

- almeno n. 2 squadre d'intervento costituite da minimo 4 unità, di età compresa tra i 18 e 67 anni, in possesso di:
 - attestato di partecipazione alla formazione di operatore AIB abilitati allo spegnimento;
 - dotazione dei DPI per gli operatori AIB,
 - idoneità fisica di cui al protocollo sanitario di cui alla Conferenza Stato Regioni 2002 riconducibili all'anno precedente di convenzionamento,
 - iscrizione in modalità ATTIVA nell'Albo Regionale degli Operatori AIB Abilitati allo spegnimento;
 - almeno un pick-up con modulo antincendio di proprietà dell'organizzazione o concesso in comodato d'uso dalla Regione Abruzzo

Mezzi e limiti numerici dei veicoli da inserire in convenzionamento verranno decisi direttamente dall'APC a seguito verifica dell'elenco dei veicoli/mezzi/attrezzature disponibili che le organizzazioni potranno proporre in convenzionamento.

L'APC, a seguito di propria valutazione, che terrà conto di una corretta ripartizione territoriale, delle tipologie di veicoli e attrezzature proposte in convenzionamento nonché dell'anzianità e chilometraggio degli stessi e relativo status manutentivo, provvederà ad accettare o meno il convenzionamento dei mezzi e delle attrezzature in colonna mobile regionale. La valutazione terrà conto anche della tipologia di organizzazione che si presenta a convenzionamento quali Coordinamenti, Gruppi Intercomunali, Sezioni, Etc... al fine di poter valutare una corretta distribuzione territoriale dei mezzi e delle attrezzature. In tal caso l'Organizzazione dovrà specificare l'eventuale sede territoriali di assegnazione dei veicoli/attrezzature e la sussistenza dei requisiti successivamente riportati.

Art.4 *(Rimborsi e Contributi)*

L'APC, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 58/89 e s.m.i. secondo la vigente legislazione statale e regionale, nonché ai sensi del D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 1/2018, si impegna a:

Rimborso

R.1 per i volontari impiegati in attività:

gli oneri sostenuti per la stipula delle polizze di assicurazione, limitatamente ai giorni di effettivo impiego, di cui minimo l'intero periodo della campagna AIB dell'anno di riferimento;

R.2 per gli automezzi e attrezzature:

1. i pedaggi autostradali,
2. l'assicurazione dei mezzi convenzionati (escluso garanzie accessorie quali KASKO, CRISTALLI, ATTI VANDALICI, Garanzia Legale per guida in stato di ebbrezza);
3. gli oneri di carburante, lubrificante, liquidi vari, usure ecc.;
4. gli oneri per l'impiego di attrezzature di proprietà dell'Organizzazione quali motoseghe e attrezzature varie per la bonifica, motopompe, idrovore, torri faro (carburante, lubrificanti, usure, parti di ricambio, altro riconducibile all'utilizzo dell'attrezzatura);
5. rimborso per vitto, esclusivamente per l'attività in emergenza, dietro presentazione di documento contabile (scontrino/ricevuta/fattura) fino ad un massimo di € 15,00 a volontario per un turno non inferiore a 9 ore.

Gli oneri previsti nella voce R.1 e R.2 devono avere idonea documentazione contabile che attesti l'ammontare

della somma spesa e che tali oneri sono riconducibili/connessi al periodo di attivazione ed operatività in regime convenzionale;

Per gli oneri di carburante è necessario presentare idonea documentazione attestante la spesa sostenuta per il rifornimento. Gli oneri di carburante, per i veicoli dell'organizzazione in convenzione, avranno i seguenti limiti di rimborso:

- Rimborso ADBLUE – 2,5lt/1000KM per i veicoli con impianto e previa presentazione documenti di acquisto del prodotto.
- Rimborso Carburante Pari al consumo medio carburante dichiarato dal Costruttore maggiorato del 35% di ogni veicolo ammesso a convenzione.

Il relativo dato di consumo sarà utilizzato per il riconoscimento massimo dei rifornimenti effettuati su mezzi propri per servizi resi a seguito chiamata per attivazione squadre. Gli importi / Litri carburante rendicontati non potranno mai superare i valori di cui in tabella sulla base dei Km percorsi e comunicati in sede di chiusura scheda.

Ad esempio

Rifornimento 40lt DIESEL - Veicolo Consumo reale medio 12lt/100km

Trasformazione lt in Km = 100Km:16,2lt (con maggiorazione 35%)= X: 40lt $X = (100 \times 40) / 16,2$ $X = 247\text{Km}$
(arrotondamento per difetto)

Servizio su convenzione Km Percorsi 150

Km residui a credito della Regione KM max rifornimento (X) 247 - Km servizio Percorso 150 = 97 Km

I Km residui saranno via via scalati dalle attivazioni successive

Per le attrezzature a motore i rimborsi per il consumo di carburante seguono stessa regola dei rimborsi carburante per i veicoli ovvero parametrizzazione del consumo medio carburante dichiarato dal costruttore maggiorato del 20%. Resta intesa l'obbligo di presentazione dei documenti di spesa.

I mezzi ed attrezzature inserite nell'elenco dovranno essere in regola con le norme previste dal Codice della Strada, tenuti in efficienza e pronti all'uso. In caso di indisponibilità, seppur temporanea, è obbligatorio dare immediata comunicazione nel sistema MGO/LINK SPECIFICO. L'APC si riserva la facoltà di limitare tale elenco in base all'effettiva capacità operativa dell'Organizzazione e di effettuare controlli finalizzati alla verifica dello stato dei mezzi inseriti in convenzione, determinandone la cancellazione in caso di verificata inoperatività.

L'APC si riserva, in caso di richiesta da parte dell'Organizzazione, la possibilità di inserire o rimuovere mezzi dalla convenzione anche successivamente alla data sottoscrizione della stessa andando ad aggiornare il relativo allegato e con eventuale riconoscimento dei rimborsi e contributi dovuti.

Per detti mezzi è inoltre prevista la possibile di mobilitazione all'interno della Colonna Mobile Regionale, in caso di richiesta di intervento da parte dell'APC. Ogni mezzo convenzionato deve recare la scritta identificativa dell'Organizzazione ed il logo regionale riportante la scritta "Protezione Civile - Regione Abruzzo – Volontariato" e scritta posteriore, fissa, (dimensioni minime 30x30) con dicitura MEZZO CONVENZIONATO n..... (assegnato dalla Regione) con COLONNA MOBILE REGIONALE. È vietato l'uso dei loghi recanti unicamente la scritta Protezione Civile Regione Abruzzo. L'Assenza di dette caratteristiche annullerà il convenzionamento del veicolo/mezzo.

Resta inteso che successivamente alla comunicazione dell'elenco di mezzi che l'organizzazione mette a disposizione della colonna mobile regionale, l'APC si riserva di confermare l'inserimento in colonna mobile sulla base dell'effettiva utilità, disponibilità, tipologia di mezzo, anno di immatricolazione, cilindrata, etc...

I mezzi e le attrezzature accettati in convenzionamento non potranno essere ceduti a terzi in alcuna forma ed utilizzo (fatta eccezione di estensioni territoriali della stessa organizzazione).

Mezzi, attrezzature e limiti numerici dei veicoli/attrezzature da inserire in convenzionamento verranno decisi direttamente dall'APC a seguito verifica dell'elenco dei veicoli/mezzi/attrezzature disponibili che le organizzazioni potranno proporre in convenzionamento.

L'APC, a seguito di propria valutazione che terrà conto di una corretta ripartizione territoriale, delle tipologie di veicoli e attrezzature proposte in convenzionamento nonché dell'anzianità e kilometraggio degli stessi e relativo status manutentivo, provvederà ad accettare o meno il convenzionamento dei mezzi e delle attrezzature in colonna mobile regionale. La valutazione terrà conto anche della tipologia di organizzazione che si presenta a convenzionamento quali Coordinamenti, Gruppi Intercomunali, Sezioni, Etc... al fine di poter valutare una corretta distribuzione territoriale dei mezzi e delle attrezzature. In tal caso l'Organizzazione dovrà specificare l'eventuale sede territoriali di assegnazione dei veicoli/attrezzature e la sussistenza dei requisiti successivamente riportati.

Gli oneri sostenuti per l'uso degli automezzi di trasporto ed operativi di cui immessi nel sistema MGO, ritenuti convenzionabili e validati dall'APC, sono rimborsati sulla base dei giustificativi di spesa per l'acquisto del carburante, lubrificante, liquidi vari, usure, etc... accompagnati dalla dichiarazione del Legale rappresentante dell'Organizzazione attestante, sotto la propria responsabilità, l'acquisto finalizzato allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione secondo lo specifico modello allegato alla presente convenzione (Allegato 2). I mezzi devono essere tra quelli messi a disposizione dell'APC ed inseriti nell'elenco automezzi della piattaforma MGO e validati dall'APC.

Gli oneri sostenuti per l'uso delle attrezzature meccaniche quali moduli, motoseghe, attrezzature da taglio, altre attrezzature a motore, immessi nel sistema MGO e validati dall'APC sono rimborsati sulla base dei giustificativi di spesa per l'acquisto del carburante, lubrificante, liquidi vari, usure, etc... accompagnati dalla dichiarazione del Legale rappresentante dell'Organizzazione attestante, sotto la propria responsabilità, l'acquisto finalizzato allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione secondo lo specifico modello allegato alla presente convenzione (Allegato 4). Le attrezzature devono essere tra quelli messi a disposizione dell'APC ed inseriti nell'elenco automezzi della piattaforma MGO e validati dall'APC.

Per i mezzi speciali a calcolo orario e non chilometrico, a meno di specifiche comunicazioni dell'APC, il rimborso è calcolato sulla base della presentazione dei giustificativi di spesa per l'acquisto del carburante accompagnati dalla dichiarazione del Legale rappresentante dell'Organizzazione attestante, sotto la propria responsabilità, l'acquisto finalizzato allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. I mezzi devono essere tra quelli messi a disposizione dell'APC ed inseriti nell'elenco automezzi della piattaforma MGO.

In caso in cui i mezzi e/o attrezzature, inseriti nella presente convenzione, rientrino per accordi associativi in essere, anche in altri ambiti operativi (nazionali/locali) o in altre convenzioni che le Organizzazioni hanno sottoscritte con altri Enti, con la sottoscrizione della presente convenzione si conferma che la priorità di utilizzo, è data all'APC e relativa colonna mobile regionale. Laddove il veicolo inserito in convenzione, invece, non è richiesto dall'APC, può essere utilizzato per adempiere ad impegni connessi con altre convenzioni/ accordi associativi. In tal caso, comunque, l'organizzazione dovrà comunicarne l'utilizzo entro 12 ore dal suo utilizzo tramite LINK messo a disposizione dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile al fine di eventuali decurtazioni connesse alla duplicazione dei costi ove gli stessi risultano oggetto di rimborso/ristoro da parte di altro Ente/soggetto. Mediante la comunicazione tramite il link fornito dall'APC, il rappresentante legale dell'Organizzazione certificherà l'insussistenza o meno di eventuali rimborsi/ristori che possono essere oggetto di duplicazione di contribuzione. L'APC si riserva di procedere a verifiche connesse alle dichiarazioni rese.

In caso di mezzi inserite in convenzione il cui intestatario sia un Ente Pubblico, gli stessi dovranno avere l'uso prevalente in Protezione Civile certificato dall'Ente proprietario e specifiche livree che ne attestino tale uso. È fatto divieto di un uso prevalente dei mezzi per fini diversi da quelli di Protezione Civile laddove detti mezzi, inseriti in convenzione, benefici di rimborsi/contributi da parte dell'APC.

Il Legale rappresentante dell'Organizzazione attesterà con propria dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che le spese connesse ai mezzi ed attrezzature inserite nella presente convenzione non siano, contemporaneamente, rendicontate e rimborsate da altre convenzioni/accordi/protocolli con altri soggetti.

In tale dichiarazione il rappresentante dell'Organizzazione comunicherà in sede di sottoscrizione della convenzione, eventuali convenzioni attive alla data di sottoscrizione del presente atto, con altri soggetti.

L'APC si riserva specifici controlli in merito.

Contributi

C.1 I contributi devono intendersi finalizzati esclusivamente al potenziamento dei mezzi, delle attrezzature ed equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile, con priorità per i dispositivi di protezione individuale.

Possono essere erogati solo ed esclusivamente dietro presentazione di documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute per il funzionamento operativo dell'organizzazione (Potenziamento Mezzi, attrezzature, equipaggiamenti DPI AIB);

➤ **per i mezzi e attrezzature** convenzionati sono previsti:

A) Per organizzazioni che, all'interno della Campagna AIB annuale, non superano il 30% dei giorni di operatività (Es. su 70 giorni di campagna AIB servizi inferiori a 21gg (compreso)) non accesso al contributo della misura C1;

B) Per organizzazioni che, all'interno della Campagna AIB annuale, superano il 30% ma non il 60% dei

giorni operatività (Es. su 70 giorni di campagna AIB servizi tra 22gg e 42gg (compreso)) l'accesso al contributo sarà:

- € 150,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, inferiore a 2000cc;
- € 200,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, superiore a 2000cc
- € 250,00 annui per ogni macchina operatrice e/o veicoli movimentazione merci superiore a 3,5t;
- € 300,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche autobotte/capacità trasporto acqua tra 3 e 11mc
- € 400,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche di autobotte/capacità trasporto acqua superiori a 11mc;

C) Per organizzazioni che, all'interno della Campagna AIB annuale, superano il 60% dei giorni operatività (Es. su 70 giorni di campagna AIB servizi superiori a 42gg) l'accesso al contributo sarà:

- € 300,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, inferiore a 2000cc;
- € 400,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, superiore a 2000cc
- € 500,00 annui per ogni macchina operatrice e/o veicoli movimentazione merci superiore a 3,5t;
- € 1.000,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche autobotte/capacità trasporto acqua tra 3 e 11mc
- € 2.000,00 annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche di autobotte/capacità trasporto acqua superiori a 11mc;

L'Organizzazione potrà beneficiare di contributi per mezzi e attrezzature fino ad un massimo di € 5.000,00 annue.

L'Operatività verrà calcolata sull'Organizzazione Convenzionata.

In presenza di Coordinamenti o Gruppo Intercomunale, il calcolo di operatività verrà effettuato sul Coordinamento o Gruppo Intercomunale Convenzionato.

In presenza di Organizzazione con distaccamenti (specificatamente registrati e riconosciuti dall'APC) il calcolo di operatività verrà effettuato sull'insieme dei servizi resi dall'Organizzazione con relativi Distaccamenti secondo il principio di proporzionalità qui riportato:

Esempio

X - Organizzazione Convenzionata con 10 Distaccamenti

Y - Giorni AIB individuati dalla Regione - es. 70 giorni

Z – Giorni Operatività Organizzazione Convenzionata compreso distaccamenti es - 150giorni

Operatività di calcolo Organizzazione = $Z \cdot 100 / (X \cdot Y) = 150 \cdot 100 / 700 = 21\%$

L'Organizzazione convenzionata rientra nella casistica di cui alla lettera A

La formula qui riportata si applica anche per definire l'operatività di forme organizzative nazionali che operano nell'Antincendio Boschivo con una rappresentanza territoriale vasta tramite sezioni, comitati, distaccamenti.

➤ **per attività di avvistamento e/o prevenzione:**

Quota fissa Chiamata squadra: € 20,00

Quota variabile:

N. Componenti	Importo contributo Squadra	Info
2	€ 16,00	Se consentito dalle direttive
3	€ 34,00	
4	€ 52,00	

Impiego minimo di 6 ore e minimo componenti squadra 3(se non diversamente previsto dalla Direttive).

In caso di attività, per diverso motivo, di ore inferiori a 6, la quota fissa verrà corrisposta normalmente, mentre la quota variabile sarà riproporzionata con la seguente formula (ore convenzione (6) : 100 = ore svolte : x)

Es. L'Organizzazione svolge, 4 ore di attività con 2 persone.

Rimborso = $6:100=4:X$ - X= 67% (arrotondato per eccesso)

Rimborso spettante 67% del rimborso previsto per 2 componenti (solo per quota variabile)

➤ **per spegnimento di incendi boschivi- interventi diretti sul fuoco-bonifica:**

Quota fissa Chiamata squadra: € 20,00

Quota variabile:

N. Componenti	Importo contributo Squadra	Info
2	€ 20,00	Se consentito dalle Direttive
3	€ 40,00	
4	€ 65,00	

- Per la sorveglianza sanitaria massimo euro 90,00 per la visita medica per ciascun volontario, nelle more dell'applicazione dell'art.3, comma 5 della L.R. 27/2016. Il protocollo sanitario è definito dalla Regione Abruzzo.
- Per l'acquisto dei DPI l'APC erogherà specifico contributo, come appresso definito, per permettere alle organizzazioni convenzionate in A.I.B. di dotare di specifici DPI A.I.B. gli Operatori nonché mantenere efficaci ed efficienti i DPI A.I.B. già in loro dotazione.
A tal fine l'APC riconosce per ogni organizzazione convenzionata un numero di VOLONTARI A.I.B. ammessi a contribuzione, il cui status risulti ATTIVO nell'albo regionale, pari a 8 volontari per ogni mezzo Pick Up A.I.B. o veicolo superiore a 2 posti A.I.B. ammesso a convenzione (compreso eventuale dotazione di mezzo regionale assegnato) e n. 4 volontari ogni mezzo da 2 posti ammesso a convenzione (compreso eventuale dotazione mezzo regionale assegnato).

Esempio:

Organizzazione X: 2 mezzi Pick up AIB di cui 1 Regionale, 1 dell'Organizzazione

Volontari AIB ammessi max ammessi a contributo DPI: $8 + 8 = 16$

Specifiche per il contributo DPI A.I.B.

- a) I veicoli ammessi in convenzionamento restano prerogativa dell'APC;
- b) Per ogni Volontario A.I.B. con status ATTIVO ammesso a contribuzione, nel limite delle risorse regionali, sono riconosciuti i seguenti importi:
 - Per volontario ATTIVO che ha svolto dal minimo annuo di ore previste per restare attivi nell'Albo A.I.B. a 50 ore - € 85,00 annue;
 - Per volontario ATTIVO che supera le 50 ore annue di operatività - € 105,00 annue;
- c) I contributi sono assegnati solo per i volontari ATTIVI;
- d) L'Organizzazione potrà avere anche un numero di volontari operatori AIB superiore al numero massimo di ammessi a contributo. In tal caso è l'organizzazione che si fa carico delle spese per le dotazioni DPI A.I.B. per il personale in "sovrannumero" e relativi ulteriori oneri;
- e) Ogni organizzazione, sulla base della media operativa dell'anno di contribuzione, dei veicoli ammessi a convenzione e multi-distribuzione territoriale, non potrà comunque avere più di 100 volontari ammessi a contributo. In tal senso i limiti di ammessi a contribuzione saranno proporzionati dall'agenzia secondo i criteri citati nonché secondo le disponibilità annue di bilancio;
- f) I limiti di cui alla lettera e) tengo conto, inoltre, che:
 - Per organizzazioni con operatività territoriale non oltre 24 operatori AIB ammessi a contributo (salvo deroghe per Volontari formati per altre attività specialistiche);
 - Per organizzazioni con operatività provinciale non oltre 48 operatori AIB ammessi a contributo (salvo deroghe per Volontari formati per altre attività specialistiche);
 - Per organizzazioni con operatività regionale (almeno su 2 province presenti con effettiva operatività) non oltre 100 operatori AIB ammessi a contributo (salvo deroghe per Volontari formati per altre attività specialistiche);
- g) Ad ogni organizzazione non potrà essere comunque concesso un contributo superiore a € 9.500,00 annue.
- h) Il contributo di cui alla lettera b) e g) verrà comunque parametrato all'operatività annuale dell'Organizzazione, tenendo conto:
 - Operatività tra l'85% e 100% della Campagna AIB - Contributo misura 100% dello spettante;
 - Operatività tra il 70% e 84% della Campagna AIB - Contributo misura 80% dello spettante;

- Operatività tra il 50% e 69% della Campagna AIB - Contributo misura 60% dello spettante;
- Operatività tra il 30% e 49% della Campagna AIB - Contributo misura 50% dello spettante;
- Operatività tra il 20% e 29% della Campagna AIB - Contributo misura 30% dello spettante;
- Operatività tra il 0% e 19% della Campagna AIB - Nessun contributo spettante.

- i) Il contributo concesso è comunque oggetto di rendicontazione e dovrà avere giustificativi di spesa per acquisto DPI A.I.B., attrezzature ed attività di potenziamento, manutenzione, sistemazione settore A.I.B.;
- j) l'Agenzia Regionale di Protezione Civile si riserva di riparametrare i contributi di cui alla lettera b) sulla base delle effettive disponibilità di bilancio potendo prevedere aumenti o diminuzioni dello stesso.

In caso di attività, per diverso motivo, di ore inferiori a 6, la quota fissa verrà corrisposta normalmente, mentre la quota variabile sarà riproporzionata con la seguente formula (ore convenzione (6): 100 = ore svolte: x)

Es. L'Organizzazione svolge, 4 ore di attività con 2 persone.

Rimborso = $6:100=4:X$ - X= 67% (arrotondato per eccesso)

Rimborso spettante 67% del rimborso previsto per 2 componenti (solo per quota variabile)

Per gli interventi di componenti dell'Organizzazione di Volontariato all'interno delle squadre Operative Speciali AIB (Squadre Speciali Bonifica; Squadre Speciali Linee Forestali), quando specificatamente attivate, il rimborso operativo sarà il seguente:

N. Componenti	Importo contributo a componente Squadre Speciali	Info
Da 1 in poi	€ 40,00	

Gli operatori avranno altresì diritto a rimborso vitto per turni superiore a 6 ore per un importo giornaliero di € 15,00;

- I costi sostenuti, limitatamente al periodo di convenzionamento, tempestivamente segnalati (entro max. 48 ore) all'APC, per la riparazione di attrezzature e mezzi, di comprovata proprietà dell'Organizzazione in avaria o danneggiati nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, sulla base di attestazione di pubblici ufficiali (CC, CCF, Polizia Locale, Funzionari Regionali, VV.F. ecc.) riportata in calce al modulo "dichiarazione danneggiamento/avaria" (modello allegato).

In caso di attività, per diverso motivo, di ore inferiori a 6, la quota fissa verrà corrisposta normalmente, mentre la quota variabile sarà riproporzionata con la seguente formula (ore convenzione (6) : 100 = ore svolte : x)

Es. L'Organizzazione svolge, 4 ore di attività con 2 persone.

Rimborso = $6:100=4:X$ - X= 67% (arrotondato per eccesso)

Rimborso spettante 67% del rimborso previsto per 2 componenti (solo per quota variabile)

Il costo massimo ammissibile a rimborso è quantificato al 60% del valore attuale del mezzo, determinato dall'APC con apposita ricerca di mercato.

È escluso ordinariamente l'utilizzo di mezzi di trasporto (autovetture, fuoristrada, etc.) non di proprietà dell'Organizzazione.

In condizioni di emergenza per il mezzo privato ne può essere ammesso l'uso previa autorizzazione della sala operativa agli stessi patti e condizioni del veicolo convenzionato fatta eccezione per il riconoscimento della quota parte di costo assicurativo, bollo e oneri forfettari. L'utilizzo va riportato nella scheda attività.

Per i mezzi ed attrezzature dell'APC in uso alle Organizzazioni, valgono le condizioni specifiche dell'atto di comodato sottoscritto.

I costi sostenuti per le VISITE mediche e per l'acquisto DPI possono essere rimborsati previa verifica rispetto operatività e disposizioni inerenti all'iscrizione all'albo regionale operatori AIB abilitati allo spegnimento in modalità ATTIVA.

Art. 5

(Erogazione Rimborsi e Contributi)

1. L'Organizzazione si impegna a inserire nello specifico portale dell'APC la documentazione necessaria alla quantificazione dei rimborsi (spese effettivamente sostenute per l'erogazione delle attività AIB). Detta

documentazione, dovrà essere sempre accompagnata da una lettera di trasmissione comprensiva dell'elenco dei documenti presentati e della dichiarazione del Legale Rappresentante ove sia dichiarato che dette spese sono state effettuate nel rispetto di quanto indicato nella convenzione sottoscritta con l'APC. Non saranno accettati giustificativi di spesa riguardanti mezzi ed attrezzature, privi delle specifiche (targa, n. matricola, etc.) atte a ricondurre la spesa ad un mezzo o attrezzatura in dotazione dell'Organizzazione.

2. Le schede attività dovranno essere trasmesse tramite apposito portale informatico dell'APC o piattaforma MGO o altro sistema specificatamente individuato dall'APC.
3. L'erogazione dei **rimborsi** verrà effettuata successivamente alla presentazione della relativa documentazione (Schede di attività, fatture in originale quietanzate per le riparazioni dei mezzi ed attrezzature, quietanze di pagamento assicurazioni, copia della ricevuta di versamento della tassa di proprietà, qualora dovuta, scontrini di ricevuta di pedaggi autostradali, spese effettivamente sostenute per le attività in convenzione, etc.), da presentarsi entro il 31 maggio e il 30 settembre di ogni anno.
4. L'erogazione dei **contributi** verrà effettuata successivamente all'inserimento nel portale delle fatture, in originale o copia conforme all'originale, attestanti acquisti per il potenziamento dei mezzi, delle attrezzature ed equipaggiamenti necessari allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione. L'APC, verificata la congruità della spesa ed il rispetto dei patti e condizioni di cui alla presente convenzione, provvederà agli adempimenti connessi al pagamento dell'importo dei contributi annuali determinati.
5. Qualora le spese sostenute dell'Organizzazione risultino superiore all'importo del contributo annuale, la differenza potrà essere considerata ai fini dei contributi concedibili per gli anni successivi essendo comunque spese sostenute per le attività di Protezione Civile in convenzione.
6. Le schede di attività non saranno ritenute valide ai fini dei rimborsi e contributi se non conterranno l'indicazione del preposto responsabile, volta per volta designato, per le attività svolte
7. Al fine di favorire l'efficacia e l'efficienza dei mezzi nonché la disponibilità di attrezzature e DPI per le attività AIB, l'APC può erogare, entro l'inizio della stagione AIB, contributi e rimborsi in conto anticipo. In particolare è possibile, Bilancio dell'Ente permettendo, versare in anticipo all'organizzazione una % individuata dall'APC per rimborsi previsti nell'art.4 per ogni mezzo convenzionato, i rimborsi di cui ai punti R.1 dell'art.4 nonché i rimborsi di cui al punto R.2-2 dell'art.4 della presente convenzione per la parte fissa (in questo caso 50% del valore delle stesse).
8. L'APC, sempre al fine di mantenere alta l'efficacia ed efficienza dei mezzi, attrezzature e volontari impegnati nell'attività AIB, si impegna, entro l'inizio della campagna AIB, ad erogare, annualmente, il 50 % dei contributi concessi ai sensi dell'art. 4, punto C.1 (parte attività incendi boschivi) per l'anno precedente, previa verifica dell'attività svolta. Per il primo anno di convenzionamento l'erogazione avverrà nell'anno n+1 per l'attività svolta nell'anno n (anno di convenzionamento).

Art. 6

(Informazioni e comunicazioni)

Le informazioni e le comunicazioni riguardanti le attività di cui alla presente convenzione sono gestite dalla Sala Operativa Regionale cui l'Organizzazione è tenuta a rivolgersi. I rapporti di informazione e comunicazione tra i soggetti convenzionati potranno avvenire tramite l'utilizzo dei sistemi informatici o tradizionali.

Art. 7

(Responsabilità)

1. Il rappresentante legale dell'Organizzazione di volontariato, che sottoscrive la presente convenzione, dichiara di assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica;

In particolare, si impegna a:

- ✓ Fornire ai propri volontari durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale ed attrezzature idonee alle attività da svolgere;
 - ✓ Designare volta per volta il preposto responsabile/capo squadra dei volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione.
2. Il rappresentante legale, garantisce che i volontari che prendono parte alle attività siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ Abbiano compiuto l'età di 18 anni;
 - ✓ Abbiano opportuna idoneità sanitaria AIB;
 - ✓ Abbiano adeguata preparazione professionale;
 - ✓ Siano provvisti di adeguata esperienza, maturata anche mediante partecipazione ad attività

- analoghe a quella da svolgere;
- ✓ Siano forniti di attrezzature e DPI idonee allo svolgimento delle attività AIB;
 - ✓ Siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art 18, D.Lgs n.ro 117/2017), restando esonerata l'APC da ogni responsabilità;
 - ✓ Siano iscritti e ATTIVI nell' Albo Regionale degli Operatori AIB Abruzzo.
3. La copia conforme, o le copie conformi, all'originale della polizza assicurativa dovranno essere custodite presso la sede legale dell'organizzazione e presentate in caso di richiesta e/o ispezione. La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'APC entro i limiti indicati dall'art. 15 della L.R. 20.7.1989, n. 58 e s.m.i.e delle previsioni contenute nell'avviso pubblico del 13.02.2023.
4. A norma dell'art. 3, sesto comma della legge regionale 20 luglio 1989, n. 58, e s.m.i. l'organizzazione risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego, della qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerato l'ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento; a tal fine l'Organizzazione provvede ad accertare l'idoneità fisica ed i necessari requisiti morali dei singoli volontari;

Art. 8

(Dati personali)

Con la firma della presente convenzione l'Organizzazione si impegna a fornire all'APC i dati relativi ai volontari aderenti. Detti dati saranno trattati ai sensi del **regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)** e ss.mm.ii.. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, si forniscono le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- ✓ Il conferimento dei dati rilevati ha natura obbligatoria per l'attuazione di questa convenzione;
- ✓ I soggetti che si rifiutano di conferire i dati saranno esclusi dalla convenzione;
- ✓ I dati forniti ai sensi della presente convenzione sono utilizzati esclusivamente al fine delle attività previste all'art. 3 e non saranno utilizzati per nessun scopo diverso;
- ✓ Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;

Art. 9

(Comportamenti)

Gli operatori volontari sono tenuti a rispettare i principi etici del volontariato, mantenendo nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione, comportamenti ispirati alla lealtà, correttezza, legalità e collaborazione con l'APC, con le componenti del sistema ivi comprese le altre Organizzazioni.

Il Presidente dell'Organizzazione è tenuto a:

- ✓ Sorvegliare l'operato dei soci volontari nell'impiego in attività AIB;
- ✓ Evitare comportamenti che possono ostacolare la realizzazione delle attività AIB;
- ✓ Garantire l'adozione delle misure di sicurezza e tutela della salute dei volontari;
- ✓ Assicurare la conoscenza delle norme che regolano il settore nonché il rispetto dei principi etici del volontariato;

Art. 10

(Uso dell'emblema)

L'Organizzazione è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15 della L.R. n.46/2019, con particolare riferimento al divieto di esibire l'emblema e qualsiasi altro elemento riferibile alla protezione civile, ivi compresi i mezzi, in attività che esulano dai compiti istituzionali della protezione civile. L'uso dell'emblema per attività estranee alla Protezione Civile comporta per le Organizzazioni di Volontariato la revoca dell'autorizzazione a fregiarsi dello stesso. Il reiterato uso improprio dell'emblema da parte di una Organizzazione di Volontariato comporta la cancellazione dall'Elenco Territoriale.

Art. 11

(Uso dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva)

1. Ai sensi del Decreto MIT del 05 ottobre 2009, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di: Autoveicoli e motoveicoli adibiti ai **servizi di**

protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui al D.Lgs. n.ro 1/2018, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.

2. I predetti autoveicoli e i motoveicoli sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del Codice della Strada a nome delle **Organizzazioni di Volontariato** operanti nel settore della protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (*leasing*) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.

L'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) *Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di Protezione Civile siano impiegati in caso di emergenze, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;*
- b) *L'intervento delle Organizzazioni di Volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di Protezione Civile (SOR/SOUP);*
- c) *Ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, C.d.S.*

3. La **richiesta** di intervento di cui alla lettera b), è effettuata dall'autorità di Protezione Civile competente alle Organizzazioni di Volontariato mediante **comunicazione scritta**. Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed è confermata in forma scritta entro le successive **48 ore**: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste dalla lettera b), sottoscrive apposita **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 ottobre 2009.
4. La comunicazione o la dichiarazione debbono essere esibite all'atto del controllo da parte delle Autorità di polizia stradale.
5. Si precisa che la **sola detenzione di un dispositivo lampeggiante a luce blu** e non espressamente attraverso l'uso dello stesso configura il reato di cui all'art. 497-ter del Codice Penale.

Art. 12

(Inadempienze, Sanzioni e Provvedimenti)

1. Qualora le Organizzazioni firmatarie della presente convenzione non rispettino le norme in essa contenute è facoltà dell'APC, per il tramite del Dirigente del Servizio Emergenze, determinare la risoluzione di diritto della presente convenzione previa comunicazione anche digitale, con un preavviso di almeno 7 giorni.
2. E' facoltà inoltre dell'APC, tramite il Dirigente del Servizio Emergenze di risolvere la convenzione in caso di conclamata inoperatività dell'Organizzazione documentata dagli atti in Sala Operativa (ripetuta irreperibilità o dichiarata indisponibilità ad intervenire alle chiamate da parte della SOR/SOUP per le attività sottoscritte, superiore al 20% delle richieste pervenute da SOR/SOUP nell'arco di una annualità e comunque non riferite ad un solo giorno o per svolgimento del Servizio AIB nel periodo di massima pericolosità con un numero di servizi inferiore a 15% (desunte dall'operatività totale) dei giorni di campagna AIB nell'arco dell'anno.
3. In assenza, anche sopraggiunta, dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco Territoriale, la convenzione potrà essere sospesa fino al ripristino degli stessi. In caso di sospensione superiore a 6 mesi la stessa decadrà automaticamente;
4. In caso di non rispetto della convenzione/ protocollo d'intesa sottoscritta con l'APC per l'assegnazione dei veicoli e/o attrezzature facenti parte della colonna mobile regionale e di proprietà dell'Ente Regionale, la presente convenzione potrà essere sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, sulla base della gravità del mancato rispetto convenzionale;
5. In caso di sospensione/annullamento della presente convenzione tutto il materiale, veicoli, attrezzature in utilizzo dell'organizzazione dell'APC, dovrà essere restituito all'APC entro e non oltre giorni 15 dalla comunicazione di sospensione. In assenza, oltre al recupero immediato dei beni pubblici secondo le norme di Legge, la convenzione decadrà, permanentemente, con impossibilità di riattivazione;
6. In caso di svolgimento di un numero servizi inferiore al 15% dei giorni di campagna AIB individuati nel periodo di massima pericolosità per incendi boschivi, laddove non revocata la convenzione per specifiche motivazioni, l'organizzazione, nell'anno di "inattività", non percepirà rimborsi e contributi di cui all'art.4 della presente convenzione se non riproporzionati, voce per voce, per gli effettivi giorni di operatività;
7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, in caso di inadempienza, mancato rispetto della medesima convenzione e/o mancato rispetto del contratto di comodato d'uso temporaneo di veicoli/attrezzature regionali, l'APC si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- a. Difficoltà tra i contenuti delle schede di servizio e quanto rilevato dal personale dell'APC a seguito di controllo in loco (es. numero operatori, nominativi operatori, tipologia servizio aperto, luogo servizio, qualifiche operatori, possesso DPI, controllo visite sanitarie, etc...). In caso di difficoltà tra quanto dichiarato dall'O.d.V. in fase di apertura della scheda di servizio e quanto rilevato a seguito di controllo eseguito da parte del personale dell'APC, in sede di primo evento accertato, si procederà all'annullamento della scheda di servizio oggetto di controllo e alla sanzione accessoria equivalente a € 150,00 a valere in decurtazione sull'importo dei contributi/rimborsi spettanti per l'anno operativo di riferimento; In sede di secondo evento accertato, si procederà all'annullamento della scheda di servizio oggetto di controllo e alla sanzione accessoria equivalente a € 300,00 a valere in decurtazione sull'importo dei contributi/rimborsi spettanti per l'anno operativo di riferimento; In sede di terzo evento accertato, si procederà all'annullamento della scheda di servizio oggetto di controllo e alla sanzione accessoria equivalente a € 450,00 a valere in decurtazione sull'importo dei contributi/rimborsi spettanti per l'anno operativo di riferimento nonché alla sospensione della convenzione per almeno 15 giorni o revoca della stessa se fatto grave.
- b. Utilizzo di veicoli/attrezzature regionali per attività non convenzionali senza specifica autorizzazione dell'APC in forma scritta. In caso di utilizzo di veicoli/attrezzature regionali per attività non ricomprese nell'ambito della convenzione in assenza di specifica autorizzazione, accertato e contestato l'uso si procederà, in sede di primo evento accertato, all'applicazione di sanzione accessoria equivalente a € 150,00 a valere in decurtazione sull'importo dei contributi/rimborsi spettanti per l'anno operativo di riferimento; In sede di secondo evento accertato all'interno dello stesso anno, si procederà all'applicazione di sanzione accessoria equivalente a € 300,00 a valere in decurtazione sull'importo dei contributi/rimborsi spettanti per l'anno operativo di riferimento; In sede di terzo evento accertato si procederà alla sanzione accessoria di € 450,00 a valere in decurtazione sull'importo dei contributi/rimborsi spettanti per l'anno di riferimento oltre che al ritiro del veicolo/attrezzatura regionale per almeno 15gg, definitivo se fatto grave;

Le Organizzazioni di Volontariato che ricevono sanzioni per i casi previsti nei punti A e B subiranno, inoltre, una riduzione dei contributi di cui all'art. 4 – C.1, settore mezzi ed attrezzature, nel seguente modo:

Per una sanzione ricevuta, per A o B:

- Riduzione del 25% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, inferiore a 2000cc;
- Riduzione del 25% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, superiore a 2000cc;
- Riduzione del 25% sul contributo annuo previsto per ogni macchina operatrice e/o veicoli movimentazione merci superiore a 3,5t;
- Riduzione del 25% sul contributo annuo previsto annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche autobotte/capacità trasporto acqua tra 3 e 11mc;
- Riduzione del 25% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche di autobotte/capacità trasporto acqua superiori a 11mc;

Per due sanzioni ricevute, su A e B, anche se una su A e una su B:

- Riduzione del 50% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, inferiore a 2000cc;
- Riduzione del 50% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, superiore a 2000cc;
- Riduzione del 50% sul contributo annuo previsto per ogni macchina operatrice e/o veicoli movimentazione merci superiore a 3,5t;
- Riduzione del 50% sul contributo annuo previsto annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche autobotte/capacità trasporto acqua tra 3 e 11mc;
- Riduzione del 50% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche di autobotte/capacità trasporto acqua superiori a 11mc;

Oltre due sanzioni ricevute, su A e B, anche come somma di A e B su A:

- Riduzione del 100% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, inferiore a 2000cc;

- Riduzione del 100% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche 4x4, trasporto minimo 4 persone, superiore a 2000cc;
- Riduzione del 100% sul contributo annuo previsto per ogni macchina operatrice e/o veicoli movimentazione merci superiore a 3,5t;
- Riduzione del 100% sul contributo annuo previsto annui per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche autobotte/capacità trasporto acqua tra 3 e 11mc;
- Riduzione del 100% sul contributo annuo previsto per ogni veicolo convenzionato con caratteristiche di autobotte/capacità trasporto acqua superiori a 11mc;

Art. 13
(Controlli)

1. L'APC si riserva la facoltà di procedere a controlli sulle organizzazioni di volontariato convenzionate anche al fine di verificarne, periodicamente, quantità e qualità dei servizi prestati dall'organizzazione.
2. Le modalità sono disposte, anno per anno, dal servizio competente.
I controlli verteranno anche:
 - sulla corretta tenuta dei beni regionali;
 - sul corretto svolgimento delle operazioni di Protezione Civile (utilizzo DPI, visite mediche, rispetto norme, disciplina nel servizio);
 - sul rispetto delle disposizioni e circolari del Dipartimento Nazionale in materia di volontariato di Protezione Civile;
 - sul rispetto delle disposizioni e circolari dell'APC;
 - sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione all'Elenco Territoriale;
 - sulla corretta tenuta ed aggiornamento del registro censimento organizzazioni di volontariato disponibile sulla piattaforma Web MGO, accessibile con user e password attivata dall'APC;
 - sulla operatività dell'organizzazione rispetto all'anno solare e/o agli eventi registrati sul territorio regionale e non che hanno richiesto una certa operatività;
3. All'atto dell'esecuzione dei controlli verrà rilasciata apposita relazione che conterrà il risultato di quanto rilevato. Sulla base dell'esito, in caso negativo (anche se parziale) l'APC si riserva di effettuare specifiche richieste/prescrizioni, utili a ripristinare la regolarità rispetto all'anomalia registrata. In assenza di adeguamento alle richieste/prescrizioni dettate dall'APC, il Dirigente del Servizio Emergenze può sospendere o risolvere la presente convenzione.
4. L'APC può, in qualsiasi momento, tramite anche controlli a campione, verificare i requisiti previsti nell'elenco territoriale, nella presente convenzione e/o la documentazione amministrativa contabile inerenti i rapporti convenzionali in particolare gli aspetti che interessano l'erogazione dei finanziamenti da parte dell'APC;
5. L'APC può, in qualsiasi momento, verificare la corrispondenza tra quanto riportato nel registro censimento materiali e mezzi, in particolare quelle oggetto di rendicontazione economica e rimborso da parte dell'APC, è effettiva disponibilità operativa riscontrata presso l'organizzazione.
6. Segnalazioni pervenute rispetto ad inadempienze, irregolarità, inosservanze da parte di altre organizzazioni, soggetti, saranno prese in considerazione ed oggetto di esame da parte dell'APC, ove le stesse incidono sull'operatività e rispetto della presente convenzione, salvo denunce specifiche e firmate che rilevano reati di carattere penale.

Art. 14
(Durata)

La presente convenzione ha decorrenza dal al 30.06.2025 e può essere prorogata, salvo disdetta di una delle due parti e previa sussistenza dei requisiti originali.

Art.15
(Volontariato Organizzato)

1. L'APC si riserva di introdurre forme di premialità utili a massimizzare i risultati dell'attività Antincendio Boschivo attraverso contributi specifici, fornitura di apposita formazione, materiale, mezzi ed attrezzature ed ulteriori risorse premiali.
2. In tale contesto l'APC si riserva di valutare la selezione/scelta delle organizzazioni da attivare per le operazioni connesse agli interventi emergenziali, alle organizzazioni strutturate mediante accertate capacità operative (mezzi, attrezzature, volontari formati) , in particolare laddove presenti forme di coordinamento e forme di estensioni territoriali della rappresentanza, che coinvolgono più territori/comuni della regione Abruzzo regolarmente comunicate, operative e riconosciute dall'APC.;

3. Le forme di coordinamento legalmente riconosciute (atto notarile – convenzioni tra Enti Locali) trovano riconoscimento se fatte/sottoscritte tra organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale di Protezione Civile della Regione Abruzzo;
4. Le forme di coordinamento legalmente riconosciute (atto notarile – convenzioni tra Enti Locali) potranno ricevere maggiori considerazioni nell'assegnazioni di posizioni formative, mezzi, materiali ed attrezzature laddove le stesse comportano anche la sottoscrizione di unica convenzione con l'APC fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di operatività.
5. Alle forme di coordinamento legalmente riconosciute o ad organizzazioni particolarmente operative (rilevabili dall'operatività degli ultimi due anni rispetto alla data del provvedimento convenzionale e/o suo aggiornamento) possono essere altresì assegnati, con apposito provvedimento, mezzi, materiali ed attrezzature della colonna mobile (quali ad esempio tende, camper, moduli alloggio/cucina/bagni/uffici), torre faro, gruppi elettrogeni, etc... per apposita idonea custodia, manutenzione e pronto intervento in caso di necessità;
6. Le forme di coordinamento legalmente riconosciute (atto notarile – convenzione tra Enti locali), le Organizzazioni con Distaccamenti, Sezioni, Comitati, comunicano la propria organizzazione territoriale con l'allegato 1 inserendo l'elenco delle Organizzazioni in Coordinamento, In Intercomunale, in Sezione, in distaccamento, in comitati, affinché sia poi possibile procedere al rimborso delle spese sostenute per tali diramazioni territoriali e/o accedere a forme di premialità connesse all'operatività;
7. Distaccamenti, Sezioni, Coordinamenti, non inseriti non saranno ammessi a rimborso e non saranno ritenuti operativi per la Regione Abruzzo.
8. E' inteso che i Distaccamenti, Sezioni, Comitati, Protocolli d'intesa ed altre forme di estensione operativa territoriale di una singola organizzazione, che non rientrano tra quelle del punto 4, non sono forme di coordinamento. Gli stessi sono estensioni dell'Organizzazione convenzionata e non beneficeranno di convenzioni dirette. I costi ammessi a rimborso o contribuzione connessi ai distaccamenti potranno essere riconosciuti solo se i distaccamenti rendicontati hanno le caratteristiche minime delle organizzazioni iscritte all'Elenco Territoriale.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Resta salva la facoltà dell'APC di introdurre integrazioni e variazioni alla presente convenzione, previa opportuna comunicazione e accettazione da parte dell'organizzazione convenzionata. Resta salva la facoltà dell'APC firmataria di fornire chiarimenti e/o "errata corrige" ove necessario e utile a specificare i contenuti della stessa;
2. L'APC si riserva di impartire apposite circolari idonee a regolamentare, ulteriormente, l'attività convenzionale in particolare rispetto alle indicazioni tese ad uniformare gli standard operativi, organizzativi, di vestizione, etc...;
3. In ottemperanza al D.Lgs 1/2018 e D.Lgs 117/2017, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione, ove compatibile, l'APC si riserva, anche in vigenza della presente convenzione, di attivare forme diverse dal regime convenzionale, come ad esempio la co-programmazione, co – progettazione, l'accreditamento, partenariato e/o patti.
4. In nessun caso i volontari dell'Organizzazione potranno svolgere compiti di ordine pubblico e sicurezza (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPC/CG 0018461 del 2009) né espletare servizi di polizia stradale ("Nuovo Codice della Strada" D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, art. 12).
5. La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente tra le parti mediante firma elettronica e trasmessa alle rispettive PEC dei soggetti firmatari.
6. I dati delle organizzazioni devono essere caricati nell'apposita area internet del portale MGO mediante user e password assegnati ad ogni Organizzazione di Volontariato;
7. Non sono ammesse altre forme di sottoscrizione, invio, trasmissione della presente convenzione.
8. I mezzi, attrezzature, volontari, assicurazioni, etc... inserite in rendicontazione saranno ammessi a rendiconto per una sola convenzione attiva con l'APC ove l'organizzazione abbiamo sottoscritto altre convenzioni per altri servizi ed attività di protezione civile.
9. Miglioramenti ed ottimizzazione alla presente convenzione, potranno essere apportate anche su proposta del Comitato Regionale delle Organizzazioni di Protezione Civile in occasione degli incontri programmati con l'APC. In tal senso, ove la proposta sia accettata dall'APC la modifica/ottimizzazione entrerà in vigore nell'anno successivo a quella di approvazione.
10. L'Agenzia Regionale si riserva di attivare, in caso di particolari eventi, anche organizzazioni non convenzionate ed iscritte all'Elenco territoriale di Protezione Civile, provvedendo al rimborso dell'attivazione secondo le regole applicate dal dipartimento nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'Art.39 e 40 del D.Lgs 1/2018.
11. L'Agenzia Regionale, ove l'organizzazione sia convenzionata con la stessa per altri settori (Crisi, Emergenze,

Logistica, Formazione, Attività Specialistiche), si riserva di poter autorizzare l'utilizzo di mezzi ed attrezzature inserite nella presente convenzione anche negli altri settori convenzionati e/o viceversa.

L'Aquila li,

PER L'ORGANIZZAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMERGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE
(VACANTE)
IL DIRETTORE
DOTT. MAURO CASINGHINI

Allegato A

B - Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi A.I.B.

Norme generali di comportamento

Nello svolgimento dell'attività antincendio boschivo le Organizzazioni che hanno sottoscritto la predetta convenzione garantiscono da parte dei singoli soci il rispetto di quanto di seguito indicato, attenendosi sempre alle disposizioni impartite dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), dal COS (Coordinatore Operazioni di Spegnimento), dalla SOUP o diversa figura appositamente individuata dalla Regione Abruzzo.

B1) Attività di previsione, prevenzione contro gli incendi boschivi

Espletamento dell'attività:

Il Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato organizza l'attività di prevenzione in maniera da essere svolta da squadre di vigilanza la cui composizione è disposta da direttive annue di organizzazione della campagna AIB, con idonei e certificati DPI AIB, formazione AIB ed idoneità sanitaria AIB;
L'APC si riserva di opzionare le modalità di svolgimento della campagna AIB annualmente con specifiche circolari impartite entro il 15 giugno di ogni anno.

L'orario delle attività di cui sopra devono essere svolte, di norma, dalle ore 10,00 antimeridiane alle 20,00, salvo diverse disposizioni della SOUP.

L'equipaggio che effettua avvistamento prima di iniziare qualsiasi attività, contatterà via telefono la SOUP per l'apertura e comunicazione di inizio servizio.

E' assicurata la sorveglianza secondo le modalità della presente convenzione, nel periodo di "**Grave pericolosità di incendi boschivi**" determinato annualmente dalla Giunta regionale con apposito provvedimento;

- ✓ L'Organizzazione predispone il programma di massima delle attività, settimanale, quindicinale o mensile, da redigersi secondo le indicazioni del modello "PROGRAMMA ATTIVITÀ SORVEGLIANZA/AVVISTAMENTO (Allegato n.1) che, insieme al recapito telefonico del preposto responsabile delle squadre, verrà preventivamente comunicato alla SOUP secondo le disposizioni annue impartite dall'APC.
- ✓ Il numero di squadre programmate per l'attività in parola verrà stabilito dalla SOUP secondo le necessità e disponibilità economiche;
- ✓ In attuazione del programma indicato, previa assegnazione della zona specifica di attività da parte della SOUP, ogni singola squadra è tenuta a comunicare l'orario di inizio e fine del proprio turno di avvistamento nonché le generalità (Nome e Cognome) dei componenti la squadra e la località sorvegliata, secondo le direttive annue impartite dall'APC.

Adempimenti: l'Organizzazione si impegna a dimostrare di aver assicurato i volontari impegnati nelle attività in parola a fronte di ogni rischio, trasmettendo copia delle relative polizze assicurative al Servizio Emergenze di Protezione Civile.

L'Organizzazione si impegna a rispettare le direttive AIB fornite annualmente ad inizio campagna AIB.

Limiti: L'APC con le direttive annue disporrà i limiti di svolgimento dei servizi quali ad esempio composizioni squadre, km massimi giornalieri, orari servizi, etc...

Gli operatori AIB che potranno svolgere servizio devono essere iscritti regolarmente nell'Albo Regionale degli Operatori AIB ed attivi.

B2) Spegnimento di incendi boschivi

L'Organizzazione garantisce la partecipazione alle attività per lo spegnimento di incendi boschivi e bonifica, nel rispetto delle comunicazioni della SOUP e secondo le direttive ed il coordinamento dei Vigili del Fuoco o DOS o COS della Regione Abruzzo, mediante la disponibilità di una o più squadre di pronto intervento.

A tal fine l'Organizzazione garantisce che le squadre che operano:

- ✓ Abbiano compiuto l'età di diciotto anni e non abbiano oltre 67 anni (per quelli destinate all'attività operativa);
- ✓ Abbiano opportuna idoneità fisica, certificata nelle modalità sancite nell'accordo Stato – Regioni ed Enti Locali nella seduta del 25.07.2002;
- ✓ Abbiano adeguata preparazione professionale raggiunta attraverso la frequenza di corsi di addestramento ed aggiornamento sull'attività antincendi boschivi (ex 2° livello);
- ✓ Siano dotati di Dispositivi di Protezione Individuale conformi alle rispettive normative in vigore;
- ✓ Siano forniti di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività
- ✓ Siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art 4, comma 1, ex L. 266/1991), restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità.
- ✓ Siano iscritti e idonei (attivi) all'Albo Regionale degli Operatori Aib abilitati allo spegnimento;

L'Organizzazione, per la immediata utilizzazione delle squadre fornisce con cadenza settimanale/quindicinale/mensile alla SOUP regionale, o tempestivamente in caso di intervenuta variazione, le seguenti informazioni:

- ✓ L'elenco nominativo dei preposti responsabili, di seguito indicati come Capo squadra, e dei componenti le squadre;
- ✓ I recapiti telefonici per l'allertamento h.24 delle stesse;
- ✓ I periodi temporali di disponibilità delle squadre;

L'allertamento e la richiesta dell'intervento sono di esclusiva competenza della SOUP.

Componenti dell'Organizzazione possono entrare a far parte di Squadre Speciali Operative Regionali che potranno essere attivate dalla SOUP Regionale per determinate e particolari attività connesse alla realizzazione di linee idriche forestali, bonifica, creazione di linee e fasce parafuoco nonché attività di fuoco prescritto.

I Componenti dell'Organizzazione che potranno entrare nelle Squadre Speciali Operative Regionali dovranno, oltre a possedere tutti i requisiti per gli operatori AIB, seguire apposito e specifico corso di formazione organizzato dalla Regione Abruzzo. Gli stessi saranno individuabili attraverso specifica patch che evidenzia la competenza formativa e l'appartenenza alle S.S.O.R. (Squadre Speciali Operative Regionali).

Le S.S.O.R. potranno essere composte da componenti di più organizzazioni essendo le stesse sotto direzione SOUP ed affidate a specifico COS/DOS che ne segue l'operatività.

Dotazione squadra volontari A.I.B. (Anti Incendio Boschivo)

L'operatività è stabilita dalle rilasciate dall'APC, annualmente, per l'organizzazione della stagione AIB.

Ogni squadra deve essere dotata di:

- ✓ Dispositivi di sicurezza individuale così come previsto dalla norma (D.P.I.);
- ✓ Una radio portatile;
- ✓ Un binocolo;
- ✓ Una cassetta di pronto soccorso;

- ✓ Una torcia.

L'Organizzazione garantisce che ogni volontario che affronti il fuoco indossi vestiario e attrezzatura idonea AIB

(Tuta, cinturone, guanti antincendio, elmetto antiurto con visiera protettiva e/o occhiali, pila personale, scarponi antincendio, maschera antifumo etc.)

La dotazione minima di un mezzo operativo è fissata in:

- ✓ n. 2 badili,
- ✓ n. 2 flabelli
- ✓ n. 1 zappa
- ✓ n. 1 rastro
- ✓ n. 1 tanica carburante
- ✓ n. 1 accetta
- ✓ n. 1 roncola

Indicazioni per l'intervento sul fuoco

Il coordinamento degli interventi a terra ed in aria è affidato di norma ad un funzionario D.O.S. - *Direttore delle Operazioni di Spegnimento* o al COS o, in loro assenza ai VV.F;

I VVF, attraverso la propria Sala Operativa assicurano alla SOUP il coordinamento degli interventi di spegnimento e la direzione sul posto avvalendosi del proprio personale, del Volontariato se necessario e/o di altro personale che si rendesse necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico. Il funzionario dei VVF, il DOS o COS della Regione Abruzzo, presente sul posto valuta l'incendio anche nella sua potenziale evoluzione e informa costantemente la SOUP sia durante la fase di allarme che di spegnimento.

I VVF, DOS o COS della Regione Abruzzo, qualora lo ritengano necessario, possono richiedere alla SOUP l'attivazione di ulteriori squadre A.I.B. del Volontariato.

Quando presente, tutto il personale volontario, che interviene sullo scenario nel corso delle operazioni, deve contattare il C.O.S. o DOS Regionale ed attenersi alle sue disposizioni operative;

Nel caso in cui l'evento sia di interfaccia o possa evolversi come tale, il passaggio della competenza è dal C.O.S./DOS al R.O.S. dei Vigili del Fuoco con coordinamento presso la S.O.U.P.;

Le squadre prima di iniziare qualsiasi operazione, contatteranno via radio o via telefono la SOUP per riferire sulla situazione e attendere indicazioni riguardo il DOS o COS della Regione Abruzzo.

Una volta giunti sul posto o nelle immediate vicinanze è opportuno riferire alla SOUP le seguenti notizie:

- ✓ *Luogo esatto dell'incendio (Comune e località),*
- ✓ *Tipologia di incendio (bosco-sterpaglia-pascolo),*
- ✓ *Ampiezza fronte (lunghezza, più fronti),*
- ✓ *Vicinanza abitazioni o infrastrutture.*

Per quanto riguarda l'intervento delle squadre di volontari AIB, il Capo squadra una volta giunto sul posto si mette subito in contatto con il DOS o COS della Regione Abruzzo, che coordinerà l'intervento sul terreno. E' essenziale ai fini della sicurezza e di un efficace intervento che i volontari non agiscano mai per proprio conto ma sempre in contatto con il DOS o COS e possibilmente coordinati direttamente da un VVF o COS della Regione Abruzzo, che partecipa alle operazioni di spegnimento.

E' possibile intervenire su piccoli incendi in assenza di personale VVF, DOS o COS informando tempestivamente la Sala Operativa ed assumendosi la responsabilità dell'intervento. In questo caso il responsabile delle operazioni di spegnimento è il capo squadra dell'organizzazione di volontariato. In caso di più Organizzazioni presenti è responsabile il capo squadra della prima organizzazione arrivata sul posto sino all'arrivo di personale dei VVF., DOS o COS della Regione Abruzzo.

E' sempre vietato l'intervento notturno sul fuoco da parte dei volontari, nei casi veramente urgenti nei quali

l'incendio minacci direttamente persone o cose, l'intervento notturno si configura come Soccorso Tecnico Urgente di stretta competenza di altri corpi di intervento (VVF) che al massimo possono coordinare i volontari AIB in operazioni di appoggio (*bonifica, rifornimento acqua moduli, vigilanza dell'area, assistenza alla popolazione etc.*). La squadra di volontari presente sul luogo dell'intervento dovrà tenere costantemente informata la Sala Operativa della Regione Abruzzo sull'evoluzione dell'evento.

Ai Vigili del Fuoco compete il comando delle operazioni A.I.B. ogni qualvolta l'incendio presenti pericolosità per l'incolumità delle persone e per la tutela dell'integrità degli edifici (interfaccia), in questi casi il funzionario dei VVF presente sul posto dispone nelle operazioni di spegnimento di proprio personale, del Volontariato, se necessario, e/o altro personale che si rendesse necessario, per la messa in sicurezza di cose e persone. Richiede alla Prefettura tramite la SOUP il personale delle Forze di Polizia che si rendesse necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico.

I VVF, la SOUP o diversa figura appositamente individuata dalla Regione Abruzzo, in caso di evidenti inadempienze, assenza di dispositivi di protezione individuale e/o altre motivazioni riconducibili alla tutela della salute e sicurezza del /dei volontari, possono allontanare dal luogo dell'intervento e/o sospendere l'attività in essere del personale volontario che sta operando.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Art.46 – Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) via _____ n° _____, in qualità di rappresentante legale dell'Organizzazione consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

- Che ai fini dell'esecuzione della attività di cui alla convenzione sottoscritta tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale Regione Abruzzo per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO, l'Organizzazione è in possesso di tutti i requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Che ai fini dell'esecuzione della attività di cui alla convenzione sottoscritta tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale Regione Abruzzo per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO, l'Organizzazione ha fornito ai propri operatori i Dispositivi di Protezione Individuale connessi al tipo di rischio affrontato;
- Che ai fini dell'esecuzione della attività di cui alla convenzione sottoscritta tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale Regione Abruzzo per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO, i volontari utilizzati per le attività previste in _____ convenzione _____ dall'Organizzazione hanno l'idoneità medica/sanitaria prevista per legge per l'attività svolta;
- Che ai fini dell'esecuzione della attività di cui alla convenzione sottoscritta tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale

Regione Abruzzo per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO, i volontari utilizzati dall'Organizzazione hanno i requisiti formativi necessari per lo svolgimento dell'attività prevista in convenzione;

- Che ai fini dell'esecuzione della attività di cui alla convenzione sottoscritta tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale Regione Abruzzo per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO, l'impiego dei volontari dell'Organizzazione per le attività previste in convenzione, sarà eseguito in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.Lgs 81/08, Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 nonché il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (così come aggiornato con DCDPC di gennaio 2014) e atti conseguenti;
- Che ai fini dell'esecuzione della attività di cui alla convenzione sottoscritta tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale Regione Abruzzo per attività ANTINCENDIO BOSCHIVO, è autorizzato il trattamento dei dati personali inseriti in convenzione e nel sistema MGO di tutti i soggetti che partecipano all'attività ed iscritti nell'Organizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Tale concessione è rilasciata essendo, in qualità di rappresentante legale dell'Organizzazione, il responsabile del trattamento dei dati con specifica autorizzazione da parte dei volontari all'utilizzo degli stessi;

DICHIARA altresì

Che alla data del l'Organizzazione non ha in essere altre convenzioni in materia di Protezione Civile, Sanitario, Altro, sottoscritte, a qualsiasi titolo e forma, con altri soggetti pubblici/privati ovvero, di avere sottoscritte e operative le seguenti convenzioni:

- Soggetto convenzionato - Scadenza Convenzione.....;
- Soggetto convenzionato - Scadenza Convenzione:
-

Il/La sottoscritt__ dichiara di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

Allego Documento Identità sottoscrittore

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

ALL.3 AIB
“SCHEDA ATTIVITÀ ANALOGICA”
 (da riempire solo se non attiva piattaforma / scheda Web SOR/ APP)

Foglio n°

Organizzazione:

Legale Rappresentante:

A1	SOUP	A2		A3	Logistica	A4	
B1	Sorveglianza\avvistamento incendi boschivi	B2	Spegnimento incendi boschivi	C1	Informazione	C2	Formazione Regionale
Richiesta specifica da parte della Sala Operativa:							

Giorno		Mese		Anno		Dalle ore		Alle ore	
Preposto Responsabile									
Componenti (Nome e Cognome)									
Note (Località di intervento, eventuali segnalazioni danneggiamento/avaria, note particolari)									
Automezzo di proprietà Organizzazione		Modello			Targa			Km	
Automezzo Regionale		Modello			Targa			Km	

N.B. Per ogni mezzo\squadra va compilato uno specifico allegato

Data:

Il Legale rappresentante dell'Organizzazione

.....

ALL.5

“Dichiarazione Danneggiamento/Avaria Attrezzature/Mezzi”

Organizzazione:

Legale Rappresentante:

Tipo di Attrezzatura/Mezzo:
Targa/matricola:
Tipo danneggiamento/avarìa:
Località avaria:
Breve descrizione degli eventi:

Seguono preventivi e fattura

Data:

Il legale Rappresentante dell'Organizzazione

.....
.....

Verbale di constatazione redatto da pubblici ufficiali (CC, CCF, POLIZIA LOCALE, VVF,
Funzionari Regionali etc.)

Data:

Firma Pubblico Ufficiale

.....

ALL.1

COORDINAMENTO/ASSOCIAZIONISMO ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

(Rappresentanza territoriale Organizzazione di Coordinamento di Protezione Civile – Associazionismo/Intercomunale)

Organizzazione:

Soggetto/Organizzazione Capofila.....

Forma Organizzativa (coordinamento territoriale, gruppo intercomunale, coordinamento regionale, Distaccamenti, Sezioni, Comitati)

.....

	Organizzazione / Distaccamento/ Sezione/comitato/	Responsabile	Cellulare	Comune Località attività	Forma Convenzionale	Iscritta all'elenco territoriale al numero
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Data:

Il legale Rappresentante dell'Organizzazione

.....

ALL.2

GIUSTIFICATIVO RIMBORSO SPESA

(Rappresentanza territoriale Organizzazione di Coordinamento di Protezione Civile – Associazionismo/Intercomunale)

Organizzazione:

Soggetto/Organizzazione Capofila.....

Forma Organizzativa (coordinamento territoriale, gruppo intercomunale, coordinamento regionale)

.....

Il Sottoscritto..... in qualità di Responsabile Legale dell'Organizzazione di Volontariato di cui sopra, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che le spese di cui appresso, così come allegate al presente documento, sono state sostenute per l'acquisto finalizzato allo svolgimento delle attività di cui alla convenzione con la Regione Abruzzo n..... del.....

D	Data	Descrizione Acquisto	Quantità	KM Veicolo al momento dell'Acquisto	Targa Veicolo	Documento Allegato n.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Data:

Allegati DOCUMENTI ORIGINALI ACQUISTO

Il legale Rappresentante dell'Organizzazione

.....

ALL.4

SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' di PROTEZIONE CIVILE

Organizzazione:

Legale Rappresentante:

ANNUALITA'/PERIODO

Data	Descrizione Costo	Importo	N. Documento Spesa	Riferimento ALL.3 O AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA (SE PRESENTE)

Il legale Rappresentante dell'Organizzazione

.....

“VEICOLI”

Elenco automezzi di proprietà dell’Organizzazione, messi a disposizione dell’Amministrazione regionale per le attività di convenzione.

Organizzazione:

Legale Rappresentante:

	VEICOLO 4x4 - inferiore a 2000cc	Targa	Caratteristiche (n. persone, portata kg, etc.)
1			

	VEICOLO 4x4 superiore a 2000cc	Targa	Caratteristiche (n. persone, portata kg, etc.)
1			
2			
	VEICOLO Macchina operatrice – movimentazione merci – super. 3,5t	Targa	Caratteristiche (n. persone, portata kg, etc.)
1			
2			
	VEICOLO autobotte/capacità trasporto acqua da 3 e 11MC	Targa	Caratteristiche (n. persone, portata kg, etc.)
1			
2			

	VEICOLO autobotte/capacità trasporto acqua da 3 e 11MC	Targa	Caratteristiche (n. persone, portata kg, etc.)
1			
2			

Data:

Il legale Rappresentante dell’Organizzazione

.....

[illegible]